

# Adozione in casi particolari e adozione internazionale

Augusta Tognoni

Magistrato

**The adoption in special cases (Act 28/3/2001 n. 149) and international adoption (Act 31/12/1998 n. 476) fit into the framework of the philosophy of family law, container of ethical, social and cultural values and principles. The inspiring principle is the protection of the child; the centrality of the rules is the primary interest of the child, with particular attention to his rights to a family sensitive to his needs and to listen.**

L'adozione in casi particolari e l'adozione internazionale si inseriscono nel quadro della filosofia del diritto di famiglia, contenitore di principi e di valori etici, sociali, culturali. Il principio ispiratore è la tutela del minore; la centralità delle norme è il preminente interesse del minore, con particolare attenzione al suo diritto a una famiglia sensibile alle sue esigenze e all'ascolto.

## L'adozione in casi particolari e i suoi effetti

Nell'art. 44 Legge 184/1983, come modificato dalla Legge 149/2001, il legislatore ribadisce e valorizza il diritto del minore a una famiglia, mira a favorire il consolidamento dei suoi rapporti con i parenti o le persone che già si prendono cura di lui, amplia il novero dei soggetti legittimati a diventare genitori e semplifica la procedura adottiva con modalità più rapide e meno rigorose. I minori ai sensi dell'art. 44 possono essere adottati:

- a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al 6° grado, o da preesistente rapporto stabile e duraturo, quando il minore sia orfano di padre e di madre;
- b) dal coniuge, nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge; in questa ipotesi l'adottante assume una posizione analoga a quella del genitore in quanto condivide con il genitore biologico la "responsabilità genitoriale" (art. 48, co 1) e assume l'obbligo di mantenere l'adottato, di istruirlo ed educarlo (art. 48 co 2);
- c) quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall'art. 3 co 1 Legge 5/2/1992 n. 104 (minore con handicap) e sia orfano di padre e di madre;
- d) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.

Nelle suddette ipotesi l'adozione è consentita anche in presenza di figli legittimi; nei casi di cui alle lettere a) e d) l'età dell'adottante deve superare di almeno 18 anni quella di coloro che egli intende adottare; nei casi di cui alle

lett. a), c), d) l'adozione è consentita anche ai non-coniugati, con la precisazione che se l'adottante è persona coniugata e non separata, l'adozione può essere disposta solo a seguito di richiesta di entrambi i coniugi.

L'art. 45 descrive le modalità del procedimento: è richiesto il consenso dell'adottante e dell'adottando, che abbia compiuto il quattordicesimo anno di età; se l'adottando ha compiuto gli anni 12, deve essere sentito personalmente; se ha un'età inferiore deve essere sentito in considerazione della sua capacità di discernimento; in ogni caso se l'adottando non ha compiuto gli anni 14, l'adozione deve essere disposta dopo che sia stato sentito il suo legale rappresentante. L'adozione produce i suoi effetti dalla data della sentenza pronunciata dal Tribunale per i Minorenni in camera di consiglio, previa verifica che l'adozione realizzi il preminente interesse del minore, "precisazione di grande rilevanza e significatività in quanto la norma richiede requisiti meno rigorosi di quelli previsti per gli adottanti in via legittimante" (Cass. 21651/2011).

Se uno dei coniugi muore dopo la prestazione del consenso e prima della emanazione della sentenza, si può procedere, su istanza dell'altro coniuge, al compimento degli atti necessari per l'adozione (art. 47).

Discussa in dottrina e giurisprudenza è l'ipotesi sub d) dell'art. 44, "quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo". Subito dopo l'entrata in vigore della Legge l'espressione è stata interpretata in senso restrittivo: la norma si riteneva applicabile soltanto ai minori dichiarati in stato

di abbandono, ma non collocabili in affidamento preadottivo, poiché a causa di problemi sanitari/psicologici o per limiti di età non potevano essere accolti dalle coppie aspiranti all'adozione. Un contrario orientamento, poi consolidatosi con una lettura approfondita e sensibile al "preminente interesse del minore", ha ampliato la portata interpretativa della norma, ammettendo che l'impossibilità di affidamento preadottivo può essere non solo di mero fatto, ma anche un'impossibilità di diritto (impossibilità di dichiarazione di stato di abbandono). Ha quindi ritenuto adottabili minori non abbandonati, ma, a titolo esemplificativo, affidati da anni a una coppia non coniugata o a single. Interpretazione che permette di tutelare l'interesse del minore non in stato di abbandono con il riconoscimento giuridico di rapporti di genitorialità compiuti e completi (Trib. Min. Milano 626/2007; App. Milano 1271/2012, Trib. Min. Roma 30/6/2014).

Proprio alla luce di tale interpretazione alcuni Tribunali hanno disposto l'adozione di un minore a coppie di conviventi. Con proposizioni chiare il Tribunale per i Minorenni di Milano (prov. 626/2007) esaminando il caso di una coppia convivente, con speciale attenzione a una madre che "da sempre si occupa della figlia", osserva: "Va quindi valutato in concreto ciò che può comportare maggiore utilità per il minore; utilità intesa come preminente somma di vantaggi di ogni genere e specie e minor numero di inconvenienti nella prospettiva del pieno sviluppo della personalità del minore stesso e della realizzazione di validi rapporti interpersonali e affettivi tenuto conto delle particolarissime situazioni esistenziali che caratterizzano le persone coinvolte". E sintetizza "Tale situazione di fatto appare meritevole di tutela nell'ambito delle ipotesi di adozione in casi particolari nel rispetto dei principi della tutela del minore e del perseguimento del suo esclusivo interesse".

Il principio è ribadito dalla Corte d'appello di Firenze (1274/2012): "la situazione della coppia convivente non può finire con il pregiudicare lo status del minore nella famiglia di fatto, status equiparato dalla legge a quello dei figli legittimi". "L'art. 44 non esclude questa possibilità, quando ciò sia corrispon-

dente all'interesse dell'adottando, dovendo il trattamento privilegiato accordato al matrimonio trovare un limite nei diritti inviolabili del minore, che non può subire effetti lesivi da un'interpretazione restrittiva della norma". Con sentenza di ampio respiro il Supremo Collegio (Cass. 601/2012), dalla premessa che la giurisprudenza maggioritaria ammette la possibilità di adozione ex art. 44 lett. d) per le coppie di conviventi eterosessuali, se la decisione corrisponde all'interesse primario del minore, trae la conseguenza che la medesima conclusione si debba applicare anche nel caso di conviventi del medesimo sesso (il problema è complesso; il dibattito è e sarà vivace).

### L'adozione internazionale

La Legge 31/12/1998 n. 476 ratifica e rende esecutive le indicazioni contenute nella Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale (l'Aja, 29/5/1993) con modifiche alla Legge 4/5/1983 n. 184 in tema di adozione di minori stranieri (art. 29).

La Convenzione ha per oggetto:

- a) di stabilire delle garanzie affinché le adozioni internazionali si facciano nell'interesse superiore del minore e nel rispetto dei diritti fondamentali che gli sono riconosciuti nel diritto internazionale;
- b) di instaurare un sistema di cooperazione fra gli Stati contraenti al fine di assicurare il rispetto di queste garanzie e di prevenire la sottrazione e la vendita dei minori;
- c) di assicurare il riconoscimento negli Stati contraenti delle adozioni da realizzare in conformità alla convenzione.

È importante annotare che la Convenzione "contempla solo le adozioni che determinano un legame di filiazione", valorizza l'importanza dell'apertura, della trasparenza, della collaborazione degli Stati nell'ottica della tutela del minore e il principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale concepita come "ultima alternativa", qualora non sia stato possibile rimuovere la causa che ha portato all'abbandono del minore né trovare una famiglia capace di accoglierlo nel suo Paese di origine. Il legislatore segnala il "superiore interesse del minore" come riconoscimento di ogni bambino "a crescere in ambiente familiare, in un clima di benessere, di amore e di comprensione" e come principio guida delle decisioni che lo riguardano. Il diritto del minore è l'elemento qualificante e tracciante del processo logico-giuridico del Tribunale per i Minorenni, che pronuncia il Decreto di idoneità della coppia all'adozione di un minore straniero (art. 30). Per dichiarare l'idoneità dei coniugi, il Tribunale deve accertare la

sussistenza di requisiti oggettivi e soggettivi degli stessi con la collaborazione dei servizi sociali e degli esperti. I fattori messi in evidenza nei decreti di idoneità sono: equilibrio, maturità, saldo legame di coppia, carica di umanità, forte motivazione, tolleranza alle frustrazioni, assenza di pregiudizi, accettazione della diversità, disponibilità ad aiutare il minore a superare le reali difficoltà di un inserimento in un Paese diverso da quello di nascita con problemi di integrazione e di adattamento in relazione alla sua origine, e di identificazione personale nel corso dell'età evolutiva, con desiderio spesso di ritorno nel proprio Paese.

Il Decreto di idoneità deve contenere indicazioni per favorire il migliore incontro tra gli aspiranti all'adozione e il minore da adottare (art. 30, co 2). Gli aspiranti all'adozione che abbiano ottenuto il Decreto di idoneità devono conferire incarico a curare la procedura di adozione a uno degli enti autorizzati (art. 31), che trasmette alla autorità straniera tutta la documentazione necessaria, affinché la stessa formuli le proposte di incontro tra gli aspiranti all'adozione e il minore da adottare; raccoglie inoltre il consenso scritto e quindi concorda con l'autorità straniera, qualora ne sussistano i requisiti, l'opportunità di procedere all'adozione e ne dà comunicazione alla Commissione centrale.

Pregnante è l'art. 32 che recita testualmente "La Commissione, valutate le conclusioni dell'ente autorizzato, dichiara che l'adozione risponde al superiore interesse del minore e ne autorizza l'ingresso e la residenza permanente in Italia", con la precisazione che "la dichiarazione non è ammessa: a) quando dalla documentazione non emerge la situazione di abbandono del minore e la constatazione dell'impossibilità di affidamento o di adozione nello Stato di origine; b) qualora nel Paese straniero l'adozione non determini per l'adottato l'acquisizione dello stato di figlio legittimo e la cessazione dei rapporti giuridici tra il minore e la famiglia di origine, a meno che i genitori naturali abbiano espressamente consentito al prodursi di tali effetti"; l'articolo inoltre puntualizza che, anche quando l'adozione pronunciata nello Stato straniero non produce la cessazione dei rapporti giuridici con la famiglia di origine, la stessa può essere convertita in una adozione che produca tale effetto, se il Tribunale per i Minorenni la riconosce conforme alla convenzione. L'art. 34 precisa che il minore che ha fatto ingresso nel territorio dello Stato sulla base di un provvedimento straniero di adozione o di affidamento a scopo di adozione, dal momento dell'ingresso, gode di tutti i diritti attribuiti al minore italiano in affida-

mento familiare, con l'avvertenza che per un anno, ai fini di una corretta integrazione familiare e sociale, i servizi socio-assistenziali degli enti autorizzati assistono gli affidatari, i genitori adottivi e il minore. All'esito positivo dell'anno di affidamento, il minore acquista la cittadinanza italiana per effetto della trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile.

L'art. 35 stabilisce che "per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome; con l'adozione cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia di origine, salvi i divieti matrimoniali".

Di forte responsabilità, è il ruolo dei servizi sociali e degli enti autorizzati nell'accompagnamento della coppia in tutte le fasi del processo adottivo; l'accompagnamento è finalizzato a individuare e valorizzare le risorse della famiglia, perché sia in grado di sostenere il minore nella difficile transizione. Gli enti autorizzati hanno compiti complessi nel connettere le famiglie aspiranti all'adozione con i Paesi degli adottandi e nel creare una rete tra le famiglie che hanno intrapreso questo percorso; infatti è avvertita dai genitori adottivi la necessità di attivare occasioni per accompagnare la famiglia adottiva anche dopo il termine legato all'iter adottivo.

Delicato è il compito degli operatori psico-sociali, che fanno da mediatori tra il bambino e la famiglia, sia nel momento della individuazione della coppia idonea sia nel processo di inserimento del minore nella famiglia. Il messaggio è profondo e sfaccettato: sentirsi genitori di "quel" bambino nel riconoscimento della diversità delle sue origini; rielaborare le proprie aspettative e le immagini mentali costruite in precedenza per "fare spazio al figlio e accoglierlo nella sua originalità". Lottica psicologica e sociologica vede l'adozione come un evento che interessa non solo la coppia e la famiglia estesa, ma anche il contesto sociale in cui la coppia è inserita, in quanto l'adozione porta avanti la storia delle generazioni facendo diventare familiare un'origine diversa: "lo scambio tra le generazioni è il punto cruciale della transizione adottiva in particolare di quella internazionale", tema ampiamente trattato in psicologia. In dottrina si affaccia il tema del rapporto tra adozione internazionale e multietnicità con l'interrogativo se sia possibile la convivenza e l'integrazione di etnie differenti nella stessa famiglia. E nella letteratura internazionale emerge in particolare il tema del rischio psicologico nei soggetti adottati.

### Corrispondenza

augusta.tognoni@gmail.com